# Ordinanza della Corte

del 31 gennaio 1962

*Lingua processuale : il francese*

Nelle cause riunite

1. **Société Fives Lille Cail,** Parigi (causa 19-60)

2. **Société Union Sidérurgique du Nord de la France « Usinor »,** Parigi (causa 21-60)

3. **Société des forges et ateliers du Creusot,** Parigi (causa 2-61)

4. **Société Marrel Frères,** Rive-de-Gier (causa 3-61)

assistite dall'avvocato Jean-Pierre Aron, del Foro di Parigi,

contro

**l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio**

rappresentata dal suo consulente giuridico, Dr. Italo Telchini, in qualità di agente, e dal Prof. André de Laubadère, dell'Università di Parigi, in qualità di coagente

## RITENUTO IN FATTO

Il 15 dicembre 1961, la Corte ha deciso con sentenza le cause riunite 19-60, 21-60, 2-61 e 3-61.

Il 28 dicembre 1961, le ricorrenti hanno chiesto la rettifica della sentenza, a sensi dell'articolo 66 del Regolamento di procedura, assumendo che la motivazione contiene, nella parte finale, una evidente inesattezza in quanto la Corte non ha accolto la valuta-

zione del danno, indicato dalle ricorrenti nell'ammontare dei conguagli delle spese di trasporto, dichiarandolo non provato.

La convenuta Alta Autorità, nelle osservazioni presentate il 16 gennaio 1962, ha concluso chiedendo che l'istanza di rettifica sia dichiarata inamissibile o comunque respinta, con tutte le conseguenze di legge per quanto riguarda le spese.

## IN DIRITTO

L'articolo 66 del Regolamento di procedura stabilisce che

« Senza pregiudizio delle disposizioni relative all'interpretazione delle sentenze, gli errori materiali o di calcolo o le altre evidenti inesattezze possono essere rettificate dalla Corte, d'ufficio o su richiesta di una delle parti, proposta nel termine di 15 giorni a decorrere dalla pronuncia della sentenza. »

Questa disposizione considera atti a provocare la rettifica gli errori puramente materiali contenuti in una sentenza, restando esclusa qualsiasi contestazione circa il significato e la portata del provvedimento. A sensi dell'articolo 66 del Regolamento di procedura, la rettifica non può avere ad oggetto la modifica o la riforma della sentenza.

La domanda delle ricorrenti è diretta invece, non già alla rettifica di un'asserita evidente inesattezza, bensì alla modifica di una valutazione giuridica contenuta nel provvedimento ed è pertanto inammissibile.

Per questi motivi,

Visti gli atti processuali;

Sentito il giudice relatore;

Sentito l'avvocato generale;

Visti gli articoli 66 e 69 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee;

## LA CORTE

composta dai signori :

A. M. Donner, *Presidente,*

J. Rueff, *Presidente di Sezione*

L. Delvaux, Ch. L. Hammes *(relatore)* e R. Rossi, *Giudici*

*Avvocato generale :* K. Roemer

*Cancelliere :* A. Van Houtte,

## COSÌ PROVVEDE

**1. L'istanza di rettifica della sentenza pronunziata il 15 dicembre 1961 è respinta.**

**2. Le istanti sono condannate alle spese.**

Lussemburgo, 31 gennaio 1962.

*Il Cancelliere*
A. VAN HOUTTE

*Il Presidente*
A. M. DONNER